

MORRI
ROSSETTI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 4 settembre 2020

TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

1. *Cessioni intra-UE: ammesse poche deroghe ai documenti necessari per provarle*
2. *Rivalutazione preclusa per le partecipazioni negoziate all'Aim*
3. *Regime di realizzo controllato: escluso nel caso di più conferimenti*
4. *Plafond ancora negato per i fabbricati in leasing*
5. *Rimborso IVA: visto di conformità valido anche sulla dichiarazione integrativa*
6. *Bonus pubblicità 2020, comunicazione per l'accesso dal 1° al 30 settembre*
7. *I voucher per la mobilità rientrano tra i fringe benefit*
8. *Non entrano nel reddito imponibile le indennità surrogatorie del pasto*
9. *Condomini, lo stesso lavoro può avere due bonus diversi*
10. *Ricercatore straniero residente: ok agli incentivi fiscali per il rimpatrio*

Cessioni intra-UE: ammesse poche deroghe ai documenti necessari per provarle

Una società che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne l'effettività, deve produrre i documenti richiesti dal Regolamento UE n. 282/2011, in vigore dallo scorso 1° gennaio e, in ogni caso, attenersi alle indicazioni fornite con la Circolare n. 12/2020.

È questo il chiarimento reso dall'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 3 settembre 2020, n. 305, della quale sono state considerate errate entrambe le strade alternative che la contribuente intendeva percorrere per dimostrare l'avvenuto trasferimento dei beni al di fuori del territorio italiano.

La motivazione alla risposta dell'Agenzia non risiede nel fatto che le soluzioni proposte dall'istante non siano in linea con le previsioni dell'art. 45-bis del Regolamento UE. Infatti, come risulta dalle Note esplicative della Commissione UE pubblicate nel mese di dicembre 2019, l'art. 45-bis non preclude che gli Stati membri possano applicare norme o

prassi nazionali ulteriori nella materia di cui trattasi eventualmente più flessibili rispetto alla norma unionale.

Tuttavia, nel caso di specie, le alternative proposte dall'istante non sono ammissibili poiché non coerenti con le indicazioni di prassi (Circ. 12/E/2020) e non sufficienti a fornire evidenza dell'avvenuto trasferimento dei beni dall'Italia ad altro Stato membro.

Rivalutazione preclusa per le partecipazioni negoziate all'Aim

Con la risposta a interpello del 3 settembre 2020, n. 308, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà di rideterminare, ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche, il valore delle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.

La rideterminazione del valore, per espressa disposizione normativa, riguarda titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati.

Al riguardo, l'Agenzia ha evidenziato che il TUF (DLgs. n. 58/98) assimila i sistemi

multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati, in quanto si caratterizzano parimenti per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.

Pertanto, AIM Italia, ovvero il mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI, in quanto sistema multilaterale di negoziazione, deve essere ricondotto ad un mercato regolamentato, con la conseguenza che le azioni in esso negoziate non possono essere oggetto di rideterminazione del valore di acquisto.

Regime di realizzo controllato: escluso nel caso di più conferimenti

Richiamando quanto concluso con la Risposta ad istanza di interpello del 28 luglio 2020, n. 229, l'Agenzia delle entrate – nella Risposta del 4 settembre 2020, n. 309, ha chiarito che il regime del c.d. "realizzo controllato" di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, del TUIR non è applicabile in caso di più conferimenti in quanto il termine "conferente" riportato nella norma porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di *holding* esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Infatti, l'applicazione del suddetto regime è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole

particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);

- le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Plafond negato per i fabbricati in leasing

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta del 3 settembre 2020, n. 304, ha ribadito che gli esportatori abituali non possono ottenere in sospensione d'imposta le fatture relative alla locazione finanziaria di fabbricati. L'Agenzia ha quindi confermato l'interpretazione secondo cui l'esclusione dei fabbricati e delle aree fabbricabili dall'ambito delle cessioni di beni effettuabili senza addebito dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali, si estende alla locazione finanziaria degli stessi beni.

Rimborso IVA: visto di conformità valido anche sulla dichiarazione integrativa

Il visto di conformità IVA per ottenere il rimborso può essere apposto anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella Risposta ad istanza di interpello del 31 agosto 2020, n. 292. La fattispecie esaminata era relativa a un contribuente che per due anni (2015 e 2017) presentava la dichiarazione IVA con un credito di cui veniva richiesto il rimborso. L'Agenzia delle entrate procedeva nell'istruttoria chiedendo di presentare la garanzia mediante polizza fideiussoria o documenti equipollenti, ma il contribuente non dava seguito alla richiesta e pertanto i rimborsi IVA non venivano erogati.

In effetti, il contribuente intendeva avvalersi della semplificazione mediante l'apposizione del visto di conformità in luogo della prestazione della garanzia. Siccome il visto non era stato apposto sulla dichiarazione annuale IVA originaria, il contribuente voleva avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa a favore, per apporre il visto di conformità e ottenere così il rimborso IVA, senza garanzie.

Al momento della presentazione delle dichiarazioni originaria il visto di conformità non poteva essere apposto in quanto non sussistevano i presupposti di cui all'articolo 38-bis del DPR n. 633/1972 e tali presupposti si sono manifestati successivamente. Infatti, al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA originarie erano pendenti degli avvisi di accertamento.

Successivamente il contribuente riusciva a rimuovere tali impedimenti, in quanto gli avvisi di accertamento venivano annullati o definiti e quindi il visto di conformità, ancorché postumo, poteva essere apposto.

Bonus pubblicità 2020, comunicazione per l'accesso dal 1° al 30 settembre

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito web il modello della comunicazione per accedere al credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020, il quale deve essere presentato dal 1° al 30 settembre 2020.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, è stato introdotto per il solo 2020 un regime straordinario per il credito di imposta già vigente ai sensi dell'art. 57-bis del DL n. 50/2017, prevedendolo nella misura unica del 50%.

L'agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie

effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito d'imposta per il 2020 spetta in relazione agli investimenti effettuati, per cui non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione.

I voucher per la mobilità rientrano tra i fringe benefit

I *voucher* corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro-casa tramite biciclette o altre forme di mobilità sostenibile (c.d. "buoni mobilità") rientrano nella soglia dei *fringe benefits* di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello del 31 agosto 2020, n. 293. In particolare, l'Agenzia ha rilevato che il buono in questione non rientra nelle classiche ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del TUIR). Il dipendente in tal caso, infatti, non fruisce né di un servizio strettamente legato al tragitto casa-lavoro, né tantomeno di rimborsi per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale. Secondo l'Agenzia, tuttavia, la natura del buono in esame consentirebbe al contribuente di fruire comunque di un regime di esenzione, sia pure entro una limitata soglia. Tenendo conto delle caratteristiche del progetto, infatti, i dipendenti che abbiano fatto richiesta del *voucher* potrebbero scontare il regime previsto per i *fringe benefits* (articolo 51, comma 3, del TUIR). A condizione che il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore nell'arco di un periodo d'imposta non superi la soglia di 258,23 euro. (soglia raddoppiata per il 2020 516.60 euro)

Non entrano nel reddito imponibile le indennità surrogatorie del pasto

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le indennità corrisposte dal datore di lavoro nei casi in cui è impossibile la somministrazione di alimenti e bevande attraverso le *card* elettroniche, a causa della chiusura degli esercizi in *lockdown* da pandemia Covid-19. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 2 settembre 2020, n. 301. Secondo l’Agenzia, infatti, l’indennità sostitutiva erogata dall’ente ai dipendenti impossibilitati all’uso del *badge* a seguito dell’emergenza epidemiologica è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Le somme erogate, quindi, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla risoluzione n. 41/2000.

Condomini, lo stesso lavoro può avere due bonus diversi

Ogni condòmino può decidere, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale agevolazione intende fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. È il chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello del 1° settembre 2020, n. 294, con le quali è tornata ad occuparsi del c.d. “bonus facciate”, previsto dai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della L. n. 160/2019.

Infatti, in alcuni casi può accadere che, con riguardo ai medesimi interventi possano spettare diverse agevolazioni (bonus facciate, detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013 o detrazione

IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013). In questa circostanza vale la regola generale secondo cui il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire. Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se beneficiare del c.d. “bonus facciate” o della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, a prescindere dalla scelta che hanno fatto gli altri condòmini.

Ricercatore straniero residente: ok agli incentivi fiscali per il rimpatrio

Un cittadino straniero che dal 1° gennaio 2020 trasferisce la residenza in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana può beneficiare dell’agevolazione fiscale sul “rientro dei cervelli”. La norma, infatti, non riguarda solo i connazionali dal momento che è finalizzata a incentivare tutti i docenti che, attraverso le loro conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca nel nostro Paese. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 3 settembre 2020, n. 307.

MORRI
ROSSETTI



Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it